

## BILANCIO

---

### **Avviamento: iscrizione in bilancio se acquisito a titolo oneroso**

di **Enrico Ferra**

L'avviamento può essere **generato internamente** ovvero essere **acquisito** a titolo oneroso in seguito all'acquisto di un'azienda o di un ramo.

Nessuna novità, quindi, sotto questo profilo nel nuovo OIC 24, che, al paragrafo 54 riproduce un concetto fino ad oggi "acquisito" e cioè che per poter iscrivere tale componente tra le immobilizzazioni immateriali occorre che vi sia un **corrispettivo**. Più specificamente, ai fini dell'iscrizione di tale posta in bilancio e del suo trattamento contabile, *"l'avviamento rappresenta solo la parte di corrispettivo riconosciuta a titolo oneroso, non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti di un'azienda ma piuttosto riconducibile al suo **valore intrinseco**".*

Fin da subito viene pertanto anticipato un concetto già presente nella vecchia versione del principio contabile, ossia l'impossibilità di capitalizzare tra le immobilizzazioni immateriali l'avviamento generato internamente.

Oltre a ciò, il nuovo paragrafo 55 dettaglia le **condizioni** per l'iscrizione dell'avviamento tra le immobilizzazioni immateriali, segnatamente:

- l'acquisizione a **titolo oneroso** (compresi i casi di conferimento, fusione o scissione);
- la presenza di un **valore quantificabile** in quanto incluso nel corrispettivo pagato;
- l'incorporazione di oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscono quindi **benefici economici futuri**;
- il rispetto del principio della **recuperabilità** del relativo costo.

Le **novità** assumono invece rilievo, come da più parti evidenziato, con specifico riferimento al trattamento contabile e al conseguente **processo di ammortamento**. La norma di riferimento è il comma 6 dell'[articolo 2426 cod. civ.](#) secondo cui *"l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'**ammortamento** dell'avviamento è effettuato **secondo la sua vita utile**; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un **periodo non superiore a dieci anni**".*

Rispetto al passato, si osserva un cambiamento sicuramente sul piano concettuale, in quanto il criterio guida per la ripartizione nel tempo di tale componente diventa la **vita utile** e non più l'arco temporale di 5 anni.

Sotto questo profilo, l'OIC 24 fornisce alcuni riferimenti di massima da utilizzare ai fini della

stima della vita utile, quali:

- il periodo di tempo entro il quale la società si attende di godere dei **benefici economici addizionali** legati alle prospettive reddituali favorevoli della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall'operazione straordinaria;
- il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l'investimento effettuato (c.d. **payback period**) sulla base di quanto previsto formalmente dall'organo decisionale della società;
- la media ponderata delle vite utili delle principali attività acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale.

La **durata "standard"** entra poi in gioco in via residuale in tutti i casi (eccezionali) in cui non sia possibile stimare attendibilmente la vita utile dell'avviamento, che a quel punto può quindi essere **ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni**. Diversamente, le vecchie versioni del [comma 6 dell'articolo 2426](#) e dell'OIC 24 consentivano l'ammortamento sistematico in un periodo superiore a cinque anni solo al ricorrere di specifiche ragioni - da illustrare espressamente nella nota integrativa - ricollegabili direttamente alla realtà e alla tipologia dell'impresa cui l'avviamento si riferiva; circostanze che da oggi molto probabilmente entreranno in gioco per giustificare le ragioni che possono determinare una stima della vita utile dell'avviamento **superiore a dieci anni**.

Sulla durata massima non si ravvisano novità in quanto la **vita utile dell'avviamento** (in precedenza il periodo massimo entro cui effettuare l'ammortamento) **non può superare i 20 anni**.

Quanto, infine, alla quantificazione del valore, il nuovo OIC 24 non contiene innovazioni: come in passato, il valore dell'avviamento va determinato **per differenza fra il prezzo complessivo sostenuto** per l'acquisizione dell'azienda o ramo d'azienda (o il valore di conferimento della medesima o il costo di acquisizione della società incorporata o fusa, o del patrimonio trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria) ed il **valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi** che vengono trasferiti.

